"ALLEGATO A"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

Indice generale

CAPO I	4
Disciplina della conferenza dei servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle modalità di	
approvazione ed autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti,	
dell'approvazione ed autorizzazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs.	
152/2006, dell'autorizzazione degli impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs.	
152/2006	4
1 - Composizione e funzionamento della Conferenza Provinciale di cui all'Art. 208 del D.Lgs.	
152/2006	4
2 - Requisiti della domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/20	06
per i nuovi impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti (e varianti sostanziali in corso d'opera	
esercizio)	
3 - Procedimento istruttorio.	6
4 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti sperimentali a	i
sensi dell'Art. 211 del D. Lgs. 152/2006	
5 - Contenuto dell'autorizzazione unica	7
6 - Autorizzazione all'esercizio di impianti mobili	8
CAPO II	
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti ai sensi dell'Art. 208 e 209 del D.Lgs.	
152/2006	10
7 - Requisiti della domanda di rinnovo dell'autorizzazione ordinaria per impianti in esercizio di	
smaltimento e/o di recupero rifiuti	10
8 - Comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti dotati d	li
registrazione EMAS o di certificato ISO 14001	10
CAPO III	
Disposizioni per l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regi	me
semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006	12
9 - Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificat	to di
cui all'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006	
CAPO IV	
Disposizioni per la costituzione, la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per l'eserc	cizio
delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., dal	
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. n. 12/2017 e s.m.i.	
10 – Costituzione e finalità delle garanzie finanziarie	
11 – Modalità di costituzione e durata delle garanzie finanziarie	13
11 bis – Costituzione di garanzia finanziaria per la "Gestione successiva alla chiusura delle	
discariche"	
12 – Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione operativa"	
13 – Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione post-operativa" delle discariche	
14 – Escussione della garanzia finanziaria	
15 – Importi della garanzia finanziaria e loro adeguamento ISTAT	17
16 – Garanzia finanziaria in caso di voltura dell'autorizzazione e/o di comunicazione di variazione	
di titolarità dell'autorizzazione	18
17 – Recesso del fidejussore dalla prestazione della garanzia finanziaria	18
18 – Ulteriori garanzie - Polizza RC inquinamento.	
19 – Adeguamento degli impianti e attività alle disposizioni del presente Regolamento	
20 – Garanzie finanziarie e sistemi di gestione ambientale (EMAS – ISO)	
21 – Discariche – Fondi accantonati per la gestione post-operativa.	
22 – Disciplina statale inerente le garanzie finanziarie degli impianti di gestione rifiuti	
	23
Importi delle garanzie finanziarie in ragione delle tipologie di impianto/attività e delle	

caratteristiche specifiche	23
CAPO IV - ALLEGATO B - SCHEMA POLIZZA	
ALLEGATO B -1	26
(da usarsi in caso di piani quinquennali di cui all'art 11 comma 3 lettera b del regolamento)	26
ALLEGATO B -2	31
(da usarsi in caso di costituzione di garanzia finanziaria per tutta la durata dell'autorizzazione +	due
anni, in una unica soluzione)	31
CAPO IV - ALLEGATO C - Esempi di calcolo di fidejussione	36
Esempio 1	36
Esempio 2	36
Esempio 3	38
Esempio 4	
Regola generale	40
ALLEGATO D	42
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO,	
DISCARICA, STAZIONI DI TRASFERIMENTO PER R.S.U., STOCCAGGIO DI RIFIUTI	
PERICOLOSI E DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	42

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

CAPO I

Disciplina della conferenza dei servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle modalità di approvazione ed autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, dell'approvazione ed autorizzazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione degli impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006

1 - Composizione e funzionamento della Conferenza Provinciale di cui all'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006

- 1. È istituita la Conferenza provinciale per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti e il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'Art. 18 della L.R. n. 12/2007 e dell'Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.
- 2. La Conferenza è composta:
 - a) dal Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente (o suo delegato), che la presiede;
 - b) dal Dirigente (o suo/suoi delegato/i) del Servizio Procedimenti Concertativi
 - c) dal Sindaco (o suo delegato/i) del Comune, nel cui territorio è localizzato l'impianto;
 - d) dal Dirigente sanitario dell'U.O. del Dipartimento di Prevenzione della A. S. L., (o suo delegato), nel cui territorio è localizzato l'impianto;
 - e) dai rappresentanti di altri Uffici o Enti Pubblici organismi di volta in volta eventualmente interessati alla realizzazione delle opere e convocati.
 - f) Sono in ogni caso sempre convocati:
 - i. ARPAL Dipartimento di Savona
 - ii. Regione Liguria Servizio Rifiuti
 - iii. Il Proponente il progetto / Richiedente autorizzazione . Tale soggetto deve essere sempre presente e disponibile tranne che in alcune fasi decisionali riservate del procedimento, dove non potrà né partecipare né assistere allo svolgimento della discussione.
 - g) Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da un Funzionario del Servizio Procedimenti Concertativi.
- 3. Per progetti di particolare complessità, alla conferenza possono essere invitati a partecipare esperti di provata capacità ed esperienza nello specifico settore.
- 4. Alle sedute della Conferenza partecipano, oltre ai responsabili del procedimento, i tecnici che hanno predisposto la relazione istruttoria.
- 5. Le sedute delle conferenze dei servizi, di norma, non sono aperte al pubblico e si partecipa alle stesse solo a seguito di ricezione di convocazione. La partecipazione del pubblico al processo decisionale avviene esclusivamente nei modi e nelle ipotesi previste dalla legge. Solo per progetti di particolare rilevanza il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, dietro richiesta formale da parte degli interessati, potrà valutare se consentire l'accesso ai lavori della conferenza al pubblico, ovvero a rappresentanti del pubblico stesso, senza diritto di intervento.

2 - Requisiti della domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti (e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio)

1. La domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di nuovo impianto per smaltimento e/o recupero di rifiuti, ovvero di modifica sostanziale o di ampliamento di impianto già approvato, deve essere redatta in carta legale e sottoscritta dal richiedente; se il richiedente è un Ente pubblico la domanda è esente da bollo.

2. La domanda deve contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è un'impresa individuale; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è un soggetto diverso da un'impresa individuale;
- b) oggetto della domanda, con specificazione del tipo di impianto, delle attività che si intendono svolgere e delle tipologie di rifiuti ai quali è destinato;
- c) indicazione dell'ubicazione dell'impianto ove si intende svolgere l'attività (ivi compresi gli estremi catastali);
- d) elenco della documentazione allegata.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- b) documentazione, della proprietà o della piena disponibilità dell'area o la richiesta d'avvio della procedura espropriativa inerente l'area medesima. Nel caso di locazione, dovrà essere allegato il contratto di locazione che preveda espressamente il consenso da parte del proprietario allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti prevista nella domanda;
- c) la documentazione progettuale firmata da tecnici abilitati in due copie cartacee ed una copia su supporto informatico. Relativamente al supporto informatico dovranno essere presenti 2 directory :
 - i. una contenete i file firmati digitalmente dagli stessi professionisti che hanno firmato la documentazione cartacea;
 - ii. l'altra contente gli stessi file in formato editabile in formato Open Office Document (ODT);

La documentazione progettuale dovrà essere redatta, con adeguato livello di approfondimento, sviluppando almeno agli aspetti previsti nell' Allegato D. L' Allegato D potrà essere soggetto a periodiche revisioni e/o aggiornamenti mediante Determina Dirigenziale, adottata dal Dirigente del Settore competente;

- d) indicazione tipo di garanzie finanziarie di cui all'Art. 11 che si intendono costituire;
- e) pronuncia di compatibilità ambientale nei casi previsti dalle vigenti normative Regionali e Statali;
- f) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per spese istruttorie, stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali;
- g) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
- h) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i. ove necessaria.

- 4. La Provincia di Savona potrà richiedere ulteriore documentazione in relazione a necessità di specifiche informazioni e/o chiarimenti emergenti in corso di istruttoria.
- 5. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto occorre inviare:
 - a) certificato di collaudo e di conformità al progetto approvato firmato da un tecnico abilitato;
 - b) l'indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - c) accettazione della carica del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti;
 - d) autocertificazione del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo.
- 6. In caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di impianto da parte di soggetti terzi:
 - a) indicazione dell'impianto e dei relativi atti amministrativi di approvazione ed autorizzazione all'insediamento;
 - b) documentazione comprovante la piena disponibilità dell'impianto;
 - c) l'indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti;
 - d) accettazione della carica del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti;
 - e) autocertificazione del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo;
 - f) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
 - g) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i. ove necessaria.
- 7. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 150 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia.
- 8. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.

3 - Procedimento istruttorio

- 1. Dopo la verifica della completezza della domanda il Servizio Procedimenti Concertativi avvia il procedimento e comunica i nominativi dei responsabili del procedimento.
- 2. L'Ufficio provvede all'invio alle strutture ed Enti interessati di una copia del progetto e provvede alla convocazione della Conferenza di Servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il progetto potrà essere messo a disposizione degli Enti interessati mediante scarico files via FTP.
- 3. L'invito a partecipare alla Conferenza è trasmesso con un preavviso di almeno venti giorni
- 4. Nel corso della prima seduta della Conferenza il Proponente illustra l'istanza presentata e le caratteristiche tecniche del progetto affinché i soggetti intervenuti possano formulare osservazioni e/o richiedono chiarimenti e/o integrazioni.
- 5. Nel corso della Conferenza vengono acquisiti tutti i pareri dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
- 6. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Provincia può avvalersi dell'ARPAL.

- 7. Le sedute della conferenza sono oggetto di apposito verbale redatto a cura di un Funzionario del Servizio Procedimenti Concertativi in cui sono riassuntivamente indicate le risultanze e le conclusioni della Conferenza stessa.
- 8. Entro i successivi 30 giorni, sulla base delle risultanze della Conferenza, il Dirigente responsabile adotta il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ovvero provvedimento motivato, in cui sono esposte le motivazioni che impediscono l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.
- 9. Il procedimento dovrà essere completato nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine può essere sospeso per l'acquisizione di ulteriori elementi ai sensi dell'Art. 2, ultimo comma, del presente regolamento.

4 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti sperimentali ai sensi dell'Art. 211 del D. Lgs. 152/2006

- 1. Per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di impianti sperimentali si applicano le stesse disposizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e previste negli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
- 2. Il procedimento dovrà essere completato nel termine di 75 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine può essere sospeso per l'acquisizione di ulteriori elementi ai sensi dell'Art. 2, ultimo comma, del presente regolamento.

5 - Contenuto dell'autorizzazione unica

- 1. L'atto di approvazione deve indicare:
 - a) la localizzazione esatta dell'impianto (ivi compresi i riferimenti catastali);
 - b) la potenzialità, le caratteristiche tecniche e, nel caso di discarica, la prevedibile durata di utilizzo;
 - c) l'elenco delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti e/o recuperati individuati anche attraverso i relativi codici CER;
 - d) le prescrizioni tecniche;
 - e) i termini di inizio e fine dei lavori per la costruzione dell'impianto.
- 2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Provincia e del Comune in base a quanto espresso in conferenza di servizi.
- 3. L'approvazione sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta od assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche qualora le stesse siano intervenute nella Conferenza.
- 4. L'Autorizzazione Unica costituisce anche autorizzazione per gli scarichi di acque reflue (in relazione alle disposizioni di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/2006) e le emissioni in atmosfera (in relazione alle disposizioni di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006) derivanti dal progetto approvato.
- 5. Nei casi previsti, il provvedimento costituisce/contiene l'autorizzazione paesistica ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
- 6. L'autorizzazione unica ha una validità massima di 10 (dieci) anni e può essere oggetto di rinnovo per analogo periodo, anche più volte, tranne per l'esercizio di impianti sperimentali ove la durata massima è di due anni e può essere rinnovata una sola volta.
- 7. La procedura prevista dai precedenti articoli non si applica agli impianti soggetti alla direttiva IPPC, per i quali (nel caso delle categorie 5 dell'allegato VIII alla Parte II del

- D.Lgs. 152/2006) si applica il presente regolamento limitatamente al calcolo delle garanzie finanziarie da prestare alla Provincia di Savona ed alle disposizioni di cui al successivo comma 8.
- 8. Nel caso in cui l'impianto sia esercitato su aree pubbliche, l'autorizzazione unica cessa automaticamente ove, per qualsiasi ragione, venga meno il titolo che consente l'utilizzo delle aree.

6 - Autorizzazione all'esercizio di impianti mobili

- 1. L'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili è rilasciata ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del D. Lgs. 152/2006, in via definitiva, per una durata pari a dieci anni.
- 2. La procedura per il rilascio di tale autorizzazione, relativa alle sole caratteristiche dell'impianto, al tipo di operazione cui è destinato e, di massima, alle tipologie di rifiuti che possono essere sottoposti al trattamento, esclude il coinvolgimento di altre strutture o Enti titolati ad esprimersi in conferenza di servizi, essendo l'autorizzazione finalizzata alla mera abilitazione all'esercizio e avulsa dal contesto territoriale nel quale verrà utilizzato.
- 3. La domanda di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per smaltimento e/o recupero di rifiuti, deve essere redatta in carta legale e sottoscritta dal richiedente; se il richiedente è un ente pubblico la domanda è esente da bollo.
- 4. La domanda deve contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è una persona fisica; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è una persona giuridica;
 - b) oggetto della domanda, con specificazione del tipo di impianto, delle attività che si intendono svolgere;
 - c) elenco della documentazione allegata.
 - d) Alla domanda devono essere allegati:
 - e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - f) pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L. R. 30.12.1998, n. 38 e del D. Lgs. 152/2006 Parte II, nei casi previsti.
 - g) descrizione dettagliata dell'impianto mobile (marca, modello e matricola); descrizione dei presidi ambientali dei quali è dotato, se presenti; potenzialità di funzionamento;
 - h) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per spese istruttorie stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali
 - i) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di persona fisica, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di Ente o Società utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2.
 - j) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i. ove necessaria;
- 5. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 30 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia.
- 6. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.
- 7. L'impianto mobile autorizzato può essere impiegato su tutto il territorio nazionale.
- 8. L'effettivo esercizio dell'impianto è soggetto a comunicazione all'Autorità competente relativa allo svolgimento della campagna. Tale comunicazione deve contenere:

- a) Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile
- b) Luogo e durata della campagna
- c) Operazioni di smaltimento o recupero eseguite mediante l'impianto mobile
- d) Quantità totale e quantità massima giornaliera prevista di rifiuti sottoposti al trattamento, identificati attraverso il pertinente Codice Europeo Rifiuti;
- e) Indicazioni della modalità prescelta per la costituzione di garanzia finanziaria.
- f) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i. ove necessaria
- 9. Il procedimento amministrativo per il rilascio del "Nulla Osta" si deve concludere entro 30 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.
- 10. Nel caso in cui l'impianto mobile autorizzato venga noleggiato a soggetti terzi per l'effettuazione di campagne di trattamento rifiuti :
 - a) oltre ai documenti di cui al comma 8 dovranno essere ulteriormente allegati alla comunicazione di "Campagna":
 - i. il contratto di noleggio.
 - ii. il nominativo del soggetto responsabile dell'utilizzo dell'impianto mobile durante il periodo di noleggio
 - b) il titolare dell'autorizzazione è, in ogni caso, considerato "**responsabile in solido**" con il soggetto che ha noleggiato l'impianto per tutto il tempo dell'esecuzione delle "campagne" e per le conseguenze da queste derivanti sull'ambiente, ivi compreso l'abbandono dei rifiuti oggetto della campagna stessa prima e/o dopo il trattamento mediante il mezzo mobile stesso;
 - c) nel contratto di noleggio devono essere riportate tutte le prescrizioni a cui deve sottostare l'impianto mobile autorizzato per il suo legittimo utilizzo ovvero, in alternativa, l'autorizzazione unitamente al "nulla osta" all'esecuzione della singola "campagna" devono essere allegata quale parte integrante e sostanziale del contratto di noleggio;
 - d) le Garanzie Finanziarie per l'effettuazione delle singole campagne possono essere presentate sia dal titolare dell'autorizzazione che dal soggetto terzo che ha noleggiato l'impianto, prima dell'inizio della relativa "campagna", con riferimenti chiari ed univoci a :
 - i. autorizzazione dell'impianto mobile
 - ii. "nulla osta" all'esecuzione della "campagna".
 - e) nel caso in cui la "campagna" si dovesse protrarre oltre i termini temporali stabiliti dal "Nulla Osta", previo assenso dell'Autorità Competente al rilascio del "Nulla Osta" stesso, le Garanzie finanziarie dovranno essere estese per pari periodo aumentato di 2 mesi, mediante apposita appendice o mediante presentazione di nuova polizza che copra l'estensione temporale necessaria aumentata di due mesi.
 - f) In ogni caso la/le polizza/e non verranno svincolate fino che non saranno decorsi due mesi dalla data di comunicazione di conclusione della campagna, e comunque non prima della scadenza naturale della/e polizza/e stessa/e.

CAPO II

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti ai sensi dell'Art. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006.

7 - Requisiti della domanda di rinnovo dell'autorizzazione ordinaria per impianti in esercizio di smaltimento e/o di recupero rifiuti

- 1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti esistenti è formulata ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 209 del D.Lgs. 152/2006, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente. La domanda deve essere prodotta in carta legale e sottoscritta dal richiedente; se il richiedente è un ente pubblico la domanda è esente da bollo.
- 2. La domanda, ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006, deve contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è una persona fisica; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è una persona giuridica;
 - b) oggetto della domanda, con riferimento agli estremi dell'autorizzazione vigente;
 - c) elenco della documentazione allegata.
- 3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) relazione tecnica in ordine alle modalità di gestione con indicazione delle eventuali modifiche non sostanziali effettuate nel periodo precedente e conferma dell'assetto strutturale dell'impianto;
 - c) aggiornamento, se necessario, del piano di conduzione e di chiusura dell'impianto;
 - d) conferma o nuove indicazioni circa il tipo di garanzia finanziaria che si intende mantenere o costituire con l'indicazione dell'importo garantito aggiornato secondo le disposizioni di cui all'Art. 11.
 - e) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per spese istruttorie stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali
 - f) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
 - g) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i. ove necessaria;
- 4. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 150 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia.
- 5. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.
- 6. In via transitoria è previsto che per gli impianti esistenti ed autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, oggetto di separate autorizzazioni per le emissioni in atmosfera e/o per gli scarichi di acque reflue, dovrà essere presentata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 all'occorrenza della prima scadenza temporale di uno dei titoli autorizzativi citati.

^{8 –} Comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti dotati di registrazione EMAS o di certificato ISO 14001

- 1. La comunicazione, ai sensi dell'articolo 209 del D. Lgs. 152/2006, deve contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è un'impresa individuale; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è un soggetto diverso da un'impresa individuale;
 - b) oggetto della comunicazione, con riferimento agli estremi dell'autorizzazione vigente;
 - c) elenco della documentazione allegata.
- 1. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificato ISO 14001 in corso di validità con indicazione della scadenza della registrazione o della certificazione;
 - c) relazione tecnica in ordine alle modalità di gestione con indicazione delle eventuali modifiche non sostanziali effettuate nel periodo precedente e conferma dell'assetto strutturale dell'impianto;
 - d) aggiornamento, ove necessario, del piano di conduzione e di chiusura dell'impianto;
 - e) conferma o nuove indicazioni circa il tipo di garanzia finanziaria che si intende mantenere o costituire con l'indicazione dell'importo garantito aggiornato secondo le disposizioni di cui all'Art. 11.
 - f) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
 - g) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i. ove necessaria;

CAPO III

Disposizioni per l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

9 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

- 1. Le imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006 sono iscritte al relativo registro, mediante :
 - a) Provvedimento espresso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 nei casi diversi dall'Art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013;
 - b) Provvedimento espresso di Iscrizione nei casi disciplinati dall'Art.3 comma 3 del D.P.R 59/2013.
- 2. Il rilascio dei provvedimenti di cui al Comma 1 è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, del contributo per spese istruttorie stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali. In particolare, per i casi di cui al Comma 1) lettera b) si applicano i contributi previsti dallo stesso Decreto per gli Impianti non soggetti alla disciplina IPPC.
- 3. Gli impianti e le attività iscritte al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006 sono tenute alla costituzione delle garanzie finanziarie di cui al successivo CAPO IV.
- 4. Nei provvedimenti di cui al Comma 1 verrà prescritto l'importo delle garanzie finanziarie da costituire in favore della Provincia di Savona.

CAPO IV

Disposizioni per la costituzione, la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. n. 12/2017 e s.m.i.

10 – Costituzione e finalità delle garanzie finanziarie

- 1. I soggetti pubblici e privati autorizzati, anche mediante procedure semplificate, alla realizzazione e/o all'esercizio di impianti ed attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie definite nel presente regolamento.
- 2. Sono esclusi dall'obbligo di cui sopra unicamente i soggetti pubblici, o concessionari di servizio pubblico, autorizzati alla realizzazione e/o esercizio di "centri di raccolta" comunali o sovracomunali completamente: autonomi, disconnessi e separati fisicamente da altri impianti di gestione rifiuti sottoposti a titoli autorizzativi. L'esclusione si applica anche nel caso in cui, all'interno degli stessi centri di raccolta, sia stato autorizzato con provvedimento espresso lo stoccaggio di rifiuti costituiti esclusivamente da residui della pulizia stradale (CER 200303).

Per "centri di raccolta" si intendono le attività comprese nella fase di raccolta differenziata dei rifiuti disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006" come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche."

3. Le garanzie finanziarie sono costituite per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di: smaltimento, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di qualsiasi danno derivante all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze degli obblighi contenuti nell'autorizzazione o titolo abilitativo, da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale ivi compreso l'incendio, in caso di inerzia del soggetto tenuto ad intervenire, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. L'atto di costituzione della garanzia deve espressamente indicare che la garanzia è prestata per tali fini.

11 – Modalità di costituzione e durata delle garanzie finanziarie

- 1. Le garanzie finanziarie previste dalla legge devono essere costituite in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e, in particolare, da:
 - a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) fidejussione bancaria, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, rilasciata da aziende di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - c) fidejussione assicurativa, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente

autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n. 348 ed operanti nel territorio italiano in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo o agli elenchi da questo pubblicati.

- 1. La durata della garanzia finanziaria prestata dal Gestore deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni (garanzia finanziaria per la "Gestione operativa") per tutte le attività di smaltimento e/o recupero.
- 2. Durante la fase di "Gestione operativa" degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, è ammesso che le garanzie finanziarie possano essere prestate:
 - a) nel caso degli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento a discarica (D1 D5), a fronte degli elevati importi complessivi, utilizzando anche in modo cumulato le modalità di cui al precedente comma 1 lettere a) b) e c), fino a raggiungere l'importo da garantire;
 - b) mediante polizze assicurative, di durata quinquennale, rinnovabili: in tal caso la nuova polizza, di importo aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo art. 15, commi 1 e 2, dovrà essere presentata entro il giorno della scadenza della polizza corrente con validità decorrente dal giorno successivo alla scadenza della stessa, al fine di garantire la costante copertura della garanzia assicurativa. La mancata presentazione della "nuova polizza rinnovata" entro il termine previsto costituisce motivo per la revoca dell'autorizzazione; in tal caso la garanzia costituita con la "polizza corrente" non rinnovata rimane in ogni caso efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data di scadenza della stessa e il Beneficiario può avvalersene ai sensi e nei termini di cui all'art. 10, comma 3, e con le modalità di cui al successivo art. 14.
 - c) Non sono in ogni caso ammesse polizze assicurative con termini di validità inferiore ai cinque anni. Si può derogare alla presente disposizione solo:
 - i) in caso di attività di breve durata svolte occasionalmente (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le campagne di trattamento rifiuti effettuate con mezzi mobili di cui all'art. 208, comma 15, ovvero gli impianti sperimentali);
 - ii) nei casi di cui alla precedente lettera b), per il completamento temporale del periodo di estensione finale della fidejussione, previsto dall'autorizzazione, la cui durata complessiva non sia multiplo esatto di cinque anni.
- 1. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione o comunicazione di inizio attività, in ragione della tipologia e caratteristiche dell'impianto o del tipo di attività di cui al precedente comma 2, deve essere specificato il tipo di garanzia scelta fra quelli elencati al precedente comma 1 e le motivazioni che determinano l'eventuale l'utilizzo di una delle modalità di cui al precedente comma 3 per la costituzione della garanzia finanziaria;
- 2. Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate ed accettate <u>prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto o attività</u> e, comunque, in base alle disposizioni o prescrizioni definite nel provvedimento autorizzativo.
- 3. Le garanzie finanziarie prestate restano in ogni caso valide fino a quando non vengano espressamente svincolate dall'Ente competente ad autorizzare l'attività. In caso di fidejussioni bancarie e/o assicurative non sono ammesse clausole che prevedano l' "estinzione automatica" e/o la "definitiva liberazione del fidejussore" ad una data prestabilita anche se coincidente con la data di scadenza della garanzia.

- 4. Nel caso in cui il montante complessivo delle garanzie finanziarie prestate sia costituito mediante diverse polizze rilasciate da più Società Assicuratrici o di Credito:
 - a) ogni polizza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B, dovrà recare in allegato una ulteriore dichiarazione dalla quale risulti che ciascuna Società Garante è a conoscenza dell'esistenza e dell'importo garantito da altra/altre Società al fine di concorrere al montante complessivo della garanzia finanziaria, che deve essere espressamente indicato;
 - b) ogni polizza dovrà esplicitare chiaramente, in caso di escussione da parte del Beneficiario, la posizione relativa rispetto alle altre polizze che concorrono alla formazione del montante complessivo garantito e, in particolare, la modalità con cui la Società risponderà alla richiesta di escussione da parte del Beneficiario:
 - i) in modo proporzionale al rapporto tra l'importo massimo garantito ed il montante complessivo della garanzia finanziaria (risposta "proporzionale")

oppure

- ii) fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, dopo di che, alle eventuali ulteriori somme eccedenti tale importo, faranno fronte le altre Società che hanno condiviso il rischio (risposta a "primo rischio"). In tal caso dovrà essere precisata la successione cronologica di intervento delle diverse Società e l'importo massimo garantito al raggiungimento del quale dovrà scattare l'intervento della Società successiva.
- 5. È obbligatorio prestare una garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica con le modalità di cui al successivo articolo 11 *bis*.

11 bis – Costituzione di garanzia finanziaria per la "Gestione successiva alla chiusura delle discariche"

- 1. Le discariche verranno considerate definitivamente chiuse, con il conseguente passaggio alla gestione successiva alla chiusura detta anche "Gestione Post Operativa", solo dopo che la Provincia avrà comunicato al Gestore il provvedimento di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003.
- 2. Il Gestore, ai fini della chiusura definitiva della discarica, dovrà presentare alla Provincia apposita richiesta di rilascio del provvedimento di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 corredata dalla necessaria documentazione tecnica.
- 3. Oltre alle garanzie finanziarie per la "Gestione operativa" è obbligatorio costituire la garanzia finanziaria di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003 e successive modificazioni e integrazioni a copertura della gestione successiva alla chiusura della discarica.
- 4. La suddetta garanzia finanziaria di cui all'art 14, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003 dovrà avere una durata pari:
 - a) ad almeno 30 anni per le discariche per "rifiuti non pericolosi" o "discariche per rifiuti pericolosi" decorrenti dalla data di comunicazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) a 30 anni decorrenti dalla data di comunicazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e successive modificazioni e integrazioni per discariche destinate esclusivamente ai rifiuti inerti che, se realizzate e gestite in conformità ai contenuti del D.Lgs. n. 36/2003, potranno essere ridotti da parte dall'Ente competente ad autorizzare l'impianto fino ad una durata non inferiore a 10 anni;
- 5. La garanzia finanziaria di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003 dovrà avere una durata pari a quelle indicate al comma precedente e le polizze assicurative rinnovabili di durata inferiore dovranno prevedere l'impegno incondizionato, da parte del soggetto Garante, a rinnovarle alla scadenza.
- 6. La garanzia può essere prestata anche tramite costituzione di un "Fondo di Garanzia" per la gestione successiva alla chiusura della discarica il cui ammontare dovrà essere determinato in modo da coprire integralmente le spese della gestione successiva stessa come desunte dal piano finanziario approvato con l'autorizzazione alla realizzazione/gestione della discarica.
- 7. Il suddetto "Fondo di Garanzia" dovrà essere costituito mediante accantonamenti obbligatori eseguiti nel corso della "Gestione Operativa" della discarica, con versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni trimestre successivo, in conto deposito bancario-vincolato in favore della Provincia di Savona, di una somma pari all'introito della quota di tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento precedente destinata alle spese della gestione successiva alla chiusura della discarica detta anche "Gestione post operativa", come da piano finanziario approvato.
- 8. Nel caso di costituzione di un "Fondo di Garanzia", il mancato versamento della quota di tariffa di smaltimento di cui al trimestre di riferimento precedente, destinata alle spese della "Gestione post operativa", costituisce grave violazione del regolamento e delle disposizioni normative e, quindi, costituisce valido motivo per la sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuta regolarizzazione del versamento dell'importo dovuto.

12 – Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione operativa"

1. La garanzia finanziaria relativa alla "gestione operativa", per tutti gli impianti comprese le discariche, è svincolata a richiesta del soggetto interessato dopo la chiusura dell'impianto o la cessazione delle attività di gestione dei rifiuti e successivamente all'accertamento, da parte della Provincia, del rispetto delle prescrizioni previste nei provvedimenti autorizzativi, con particolare riferimento ai "Piani di chiusura" e alle condizioni ambientali dell'area. Lo svincolo può essere condizionato alla costituzione di nuova garanzia di importo e durata da determinarsi con provvedimento motivato, all'atto dello svincolo per coprire eventuali rischi residui.

L'ammontare di tale garanzia non potrà comunque essere superiore alla garanzia prestata in corso di gestione.

2. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia in corso di gestione operativa, l'attività può essere proseguita solo a condizione che la stessa venga ricostituita per un importo e durata determinati dalla Provincia. In pendenza della prestazione della nuova garanzia, l'autorizzazione è sospesa.

13 – Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione post-operativa" delle discariche

1. Nel corso della Gestione successiva alla chiusura della discarica, con cadenza annuale posticipata e dietro richiesta dell'interessato, possono essere rilasciati "svincoli parziali" della somma accantonata nel "Fondo di Garanzia", sulla base di S.A.L. – Stati Avanzamento Lavori – vistati dal Direttore lavori e previo nulla osta dell'ente di controllo. Una quota pari ad almeno il 20% della somma accantonata nel "Fondo di Garanzia" potrà essere svincolata decorsi 30 anni dalla comunicazione della chiusura della discarica di cui all'art 12 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., previa certificazione rilasciata dal Direttore tecnico responsabile della discarica che attesti la correttezza delle operazioni di postgestione e previa verifica da parte dell'ente di controllo del definitivo assestamento altimetrico e della non necessità di ulteriori interventi post-chiusura.

14 – Escussione della garanzia finanziaria

1. La Provincia provvederà all'escussione della garanzia attraverso semplice richiesta scritta inviata al fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricezione indicandone l'importo. Il versamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, con rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (soggetto destinatario del provvedimento di autorizzazione) ai sensi dell'Art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei successivi supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia prestata non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

15 – Importi della garanzia finanziaria e loro adeguamento ISTAT

- 1. Gli importi di cui alle tabelle dell'Allegato A si intendono aggiornati periodicamente in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) a far data dal maggio 2020. Per le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti provinciali attuativi delle presenti disposizioni, l'aggiornamento viene computato con riferimento alla data del rinnovo o di modifica sostanziale.
- 2. A decorrere dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'impianto e/o attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti dovrà aggiornare, con frequenza biennale, il montante delle garanzie finanziarie prestate in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Dell'avvenuto aggiornamento dovrà essere data evidenza documentale alla Provincia di Savona. Nel caso di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, dovrà essere trasmessa apposita appendice che rechi l'aggiornamento del montante garantito
- 3. Nei casi particolari sotto definiti, gli importi delle garanzie si applicano come segue:
 - 1. Per gli impianti di autodemolizione in funzione della potenzialità di trattamento. Il montante di tale Garanzia Finanziaria copre anche i rifiuti derivanti dalla autodemolizione. I volumi previsti in "stoccaggio massimo istantaneo" di ulteriori rifiuti non connessi con l'attività di autodemolizione, devono essere coperti con Garanzia Finanziaria il cui importo deve essere sommato a quello previsto per l'attività di autodemolizione.

- 2. Nel caso in cui le attività svolte nel medesimo impianto non risultino funzionalmente connesse, le garanzie finanziarie sono determinate con riferimento a ciascuna delle attività coinvolte per le rispettive quantità di rifiuto trattate.
- 3. Per gli impianti sperimentali di cui all'Art. 211 del d.lgs.152/2006 l'importo della garanzia finanziaria deve essere parametrato in relazione al quantitativo di rifiuti previsti dal progetto in stoccaggio massimo istantaneo, ivi compresi i quantitativi di rifiuti prodotti dall'impianto stesso e gli eventuali volumi dei materiali in attesa di analisi e/o certificazione che attestino l'EOW.
- 16 Garanzia finanziaria in caso di voltura dell'autorizzazione e/o di comunicazione di variazione di titolarità dell'autorizzazione
 - 1. Per le garanzie finanziarie in caso di richiesta di Voltura dell'Autorizzazione o di "Comunicazione" di variazione di titolarità dell'autorizzazione (nei casi previsti dal D.Lgs. 222/2016) si prevede quanto segue :
 - a) nel caso di comunicazione di variazione di titolarità, unitamente ai documenti di rito [nota di accettazione del "cedente" e del "subentrante" firmata dai relativi legali rappresentanti, atto notarile (di vendita, cessione ramo d'azienda, affitto ramo d'azienda ecc.), iscrizione alla "white list" nei casi previsti dalla L.190/2012 e seguenti, ecc.] dovrà essere contestualmente allegata:
 - i) appendice alla garanzie finanziarie in essere con la quale il fidejussore trasferisca in favore del "subentrante" le proprie obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in precedenza con il "cedente", il cui importo sia stato adeguato secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 15;

ovvero

ii) nuove garanzie finanziarie stipulate dal "subentrante" di importo pari a quelle previste dal provvedimento autorizzativo, adeguate secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 15;

ovvero

- iii) nuova reale e valida cauzione il cui valore sia stato adeguato secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 15;
- a) nel caso di richiesta di voltura di autorizzazione valgono le stesse indicazioni di cui alla precedente Lettera a), con la precisazione che l'adeguamento delle garanzie finanziarie del soggetto "subentrante" potrà avvenire anche successivamente alla istanza di voltura, ma che il perfezionamento dell'atto di voltura stesso avverrà solo quando le garanzie finanziarie del "subentrante" saranno state correttamente prestate.
- b) Per le garanzie finanziarie relative alla "Gestione post Operativa" delle discariche, nel caso in cui il "cedente" abbia costituito un "fondo di garanzia" di cui al precedente comma 7 lettera d), le attestazioni di cui ai precedenti punti a) ed b) non sono necessarie, ed il "subentrante" dovrà obbligatoriamente proseguire, nel corso della gestione della discarica, con il versamento nel medesimo fondo delle quote destinate alla costituzione del "fondo di garanzia" per la "Gestione post operativa".

17 – Recesso del fidejussore dalla prestazione della garanzia finanziaria

- 1. Nel caso in cui la Polizza preveda che il Fidejussore possa recedere dal contratto il Fidejussore stesso dovrà trasmettere, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione con la quale comunica il recesso alla Provincia di Savona ed al Contraente. L'efficacia della cessazione della garanzia decorrerà dal 30° giorno successivo alla ricezione dalla Provincia di Savona della comunicazione stessa.
- 2. In tal caso la garanzia rimarrà comunque valida, sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta, per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Savona potrà avvalersene ai sensi e nei termini di cui ai precedenti Art. 10 Comma 3 e Art. 14.
- 3. In caso di recesso del Fidejussore il soggetto di cui all'Art. 10 Comma 1, prima che il recesso del Fidejussore acquisti efficacia e che si configuri, a carico del Gestore, una gestione in assenza di valida garanzia finanziaria, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal presente CAPO IV. Laddove ciò non avvenga, indipendentemente da qualsiasi motivo:
 - a) l'Autorizzazione si intenderà <u>automaticamente sospesa con decorrenza pari a quella</u> <u>della cessazione di efficacia della garanzia finanziaria in esser</u>e, a seguito del recesso del fidejussore;.
 - b) fintanto che non sarà ricostituita una nuova valida garanzia finanziaria secondo le indicazioni contenute nel presente CAPO IV, l'autorizzazione rimarrà sospesa. Durante tutto il periodo della sospensione il Gestore dovrà in ogni caso garantire :
 - i) il presidio dell'impianto con adeguato numero di unità di personale (di idonee capacità professionali) dotate di quanto necessario, per garantire: la sorveglianza dell'impianto, la conservazione dell'integrità dei presidi di tutela ambientale e sicurezza ed il rispetto delle prescrizioni relative all'impianto stesso, ivi compresa l'effettuazione degli eventuali monitoraggi ambientali prescritti;
 - i) nel caso di discariche, inoltre, dovrà altresì essere garantita:
 - l'immediata copertura con un adeguato strato di terra vegetale omogeneamente distribuito e compattato sull'intera superficie della parte di discarica in coltivazione, per garantire che i rifiuti ivi abbancati vengano adeguatamente protetti dall'azione del vento ed al fine di impedire/mitigare lo sviluppo di odori ed il contatto dei rifiuti con animali ed insetti;
 - la verifica dell'integrità e della funzionalità della rete di regimazione delle acque meteoriche interne alla discarica e dell'eventuale ripristino di parti danneggiate;
 - la verifica dell'integrità e della funzionalità della rete di estrazione del biogas e del percolato sviluppati dalla discarica e l'adozione di eventuali azioni correttive in caso di malfunzionamento degli impianti di estrazione/combustione biogas o in caso di anomale produzioni di percolato;
 - il ripristino della copertura dei rifiuti in caso di eventi meteorici e/o intrusioni di animali
 - la stabilità del corpo di discarica
 - a) qualora nei sei mesi successivi alla data di cessazione di efficacia della garanzia finanziaria in essere, a seguito del recesso del fidejussore, non sarà ricostituita una

nuova valida garanzia finanziaria secondo le indicazioni contenute nel presente CAPO IV, <u>l'autorizzazione verrà definitivamente revocata</u> e, in relazione al combinato disposto degli Articoli : Art. 10 Comma 3, Art. 11 Comma 7, Art. 17 Comma 2, ove necessario, sarà disposta l'escussione della garanzia finanziaria per la messa in sicurezza dell'impianto.

18 – Ulteriori garanzie - Polizza RC inquinamento

1. Oltre alle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi precedenti il Gestore deve stipulare una polizza RC inquinamento/incendio con massimale pari almeno all'importo delle garanzie finanziarie prestate. Detta polizza dovrà essere annualmente rinnovata per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto e/o attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti. Dell'esistenza e del rinnovo di detta polizza dovrà essere data evidenza documentale alla Provincia di Savona.

19 – Adeguamento degli impianti e attività alle disposizioni del presente Regolamento

1. Fermo restando la validità, per gli impianti autorizzati, delle garanzie finanziarie rilasciate ai sensi dei precedenti regolamenti, l'adeguamento delle garanzie finanziarie al presente regolamento e a quanto previsto dall'art. 21 deve avvenire al momento dell'eventuale rilascio, rinnovo o variante della pertinente autorizzazione.

20 – Garanzie finanziarie e sistemi di gestione ambientale (EMAS – ISO)

- 1. Nel caso in cui un soggetto di cui all'Art. 10 Comma 1 :
 - a) in data anteriore all'emanazione del provvedimento di autorizzazione (rinnovo / modifica sostanziale) abbia conseguito :
 - i) la certificazione in base alla normativa ISO 14001, gli importi delle garanzie finanziarie cui al presente Capo, ad eccezione delle garanzie relative alla gestione post operativa delle discariche, vengono ridotti del 40%.
 - ii) la registrazione secondo il Regolamento comunitario 761/2001 EMAS, gli importi delle garanzie finanziarie cui al presente Capo, ad eccezione delle garanzie relative alla gestione post operativa delle discariche, sono ridotti del 50%.
 - a condizione che la certificazione / registrazione sia espressamente riferita a tutte le attività di gestione rifiuti autorizzate;
 - b) consegua in data posteriore al rilascio dell'autorizzazione, le certificazioni/registrazioni di cui al precedente punto a), le relative riduzioni saranno applicabili :
 - i) con il rilascio del primo successivo provvedimento di rinnovo/modifica sostanziale;

ovvero

- ii) in caso di garanzia finanziaria costituita con le modalità di cui al precedente Art. 11 Comma 3 b), dietro espressa richiesta dell'interessato presentando copia integrale autenticata della certificazione/registrazione conseguita, dopo emanazione da parte della Provincia di apposito provvedimento di modifica dell'importo della fidejussione;
- 2. Il soggetto interessato deve produrre copia integrale autenticata della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS in sede di presentazione della richiesta di riduzione della fideiussione e, successivamente, copia dei documenti attestanti il rinnovo della

- certificazione o registrazione, pena il reintegro, entro 90 giorni della scadenza della certificazione o registrazione, della garanzia finanziaria al valore intero.
- 3. I soggetti certificati ISO 14001 o registrati EMAS, già in possesso di autorizzazione che intendano presentare istanza per la riduzione della garanzia, devono produrre copia integrale autenticata della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS.
- 4. In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 o della Registrazione EMAS in precedenza conseguite, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza / revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino a adeguamento avvenuto;

21 – Discariche – Fondi accantonati per la gestione post-operativa.

1. Con la tariffa minima di smaltimento, approvata con l'approvazione del piano finanziario, il Gestore deve garantire il costante accantonamento dei fondi necessari alla gestione post operativa trentennale. In caso di subentro di un nuovo soggetto "subentrante" nella gestione della discarica la provvista finanziaria già accantonata dal "cedente", in conseguenza degli abbancamenti di rifiuti già effettuati, deve essere trasferita nella disponibilità del "subentrante", per consentire a quest'ultimo, a conclusione della vita operativa della discarica, di disporre delle risorse necessarie per la gestione post operativa trentennale.

Pertanto, a seguito di variazione di titolarità dell'autorizzazione :

a) il "cedente" ed il "subentrante", mediante dichiarazione congiunta, attestano e documentano il trasferimento al "subentrante" della provvista finanziaria accantonata dal "cedente" fino al momento del trasferimento di titolarità dell'autorizzazione ed il relativo importo dovrà figurare nei bilanci societari;

ovvero

b) il "subentrante" attesta che con il contratto di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, è stato anche integralmente assolto il trasferimento della provvista finanziaria accantonata dal "cedente" fino al momento del trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, ed il relativo importo dovrà figurare nel bilancio societario del "subentrante";

ovvero

c) nel caso in cui il "cedente" abbia costituito un "fondo di garanzia" di cui al precedente Art. 11 bis le attestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) non sono necessarie, ed il "subentrante" potrà proseguire, nel corso della gestione della discarica, con il versamento nel medesimo fondo delle quote destinate alla costituzione del "fondo di garanzia" per la "gestione post operativa" ovvero prestare le garanzie di cui al presente regolamento.

in assenza di una delle occorrenze sopra indicate ai punti a), b) e c), l'autorizzazione verrà inizialmente sospesa e, ove entro tre mesi non venga dimostrata l'avvenuta regolarizzazione degli accantonamenti, verrà definitivamente revocata e costituirà giusta causa per l'escussione delle garanzie finanziarie in essere.

1. In caso di impianti realizzati su aree pubbliche, la cui realizzazione e/o gestione deve affidarsi con procedura ad evidenza pubblica, al momento dell'istanza di autorizzazione, di

rinnovo o, comunque, in occasione di eventuali varianti, il richiedente o il gestore dovrà rendere dichiarazione, ora per allora, dell'impegno a trasferire al futuro aggiudicatario la provvista finanziaria accantonata con espressa manleva dell'ente affidante da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui il trasferimento non abbia luogo successivamente all'aggiudicazione, il gestore entrante potrà agire unicamente nei confronti del gestore uscente. Dell'impegno e della responsabilità diretta ed esclusiva del gestore uscente è fatta espressa menzione negli atti della procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell'accettazione da parte dei partecipanti.

22 – Disciplina statale inerente le garanzie finanziarie degli impianti di gestione rifiuti.

1. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, venga emanata specifica normativa statale o regionale relativa alle garanzie finanziarie da prestare da parte dei soggetti gestori di impianti/attività di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. e/o del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le disposizioni previste al Capo IV del presente regolamento non saranno più applicabili nel momento stesso in cui le disposizioni Statali o regionali entreranno in vigore e verranno sostituite dalle stesse con le modalità e le tempistiche ivi previste.

CAPO IV - ALLEGATO A

Importi delle garanzie finanziarie in ragione delle tipologie di impianto/attività e delle caratteristiche specifiche.

L'importo della garanzia finanziaria viene determinato in base alla tipologia di impianto, alla capacità netta o potenzialità teorica massima dell'impianto o attività ed in base alla tipologia dei rifiuti trattati secondo i criteri di seguito indicati:

Tabella 1 - Importi delle garanzie finanziarie (1) per la "Gestione Operativa" delle discariche					
IMPIANTI PER RIFIUTI INERTI		DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI		DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI	
Volumetria	Importo Garanzia	Volumetria	Importo Garanzia	Volumetria	Importo Garanzia
				≤10.000 m ³	€505.949,00
≤100.000 m³	€ 168.650,00	≤100.000 m³	505.949,00	> 10.000 m ³	€ 505.949,00+45,32 per ogni m³ eccedente i primi 10.000 m³
>100.000 m ³	€ 168.650,00+2,31 per ogni m³ eccedente i primi 100.000 m³	>100.000 m ³	505.949,00+4,31 per ogni m³ eccedente i primi 100.000 m³		

volume di rifiuti in Stoccaggio massimo istantaneo (2)					
COLONNA 1 RIFIUTI NON PERICOLOSI (elencati in Tabella 3 e/o Tabella 3 bis)		COLONNA 2 RIFIUTI NON PERICOLOSI (diversi da quelli di cui alle Tabelle 3 e 3 bis4)		COLONNA 3 RIFIUTI PERICOLOSI	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	Importo Garanzia	Stoccaggio massimo istantaneo (3)	Importo Garanzia	Stoccaggio massimo istantaneo (3)	Importo Garanzia
		$\leq 4 \text{ m}^3$	2732	$\leq 4 \text{ m}^3$	10802
≤100 m³	€ 16.970,00	≤100 m ³	€ 2.732,00+148,32 per ogni m³ eccedente i primi 4 m³	$\leq 100 \text{ m}^3$	€ 10.802,00+590,19 per ogni m³ eccedente i primi 4 m³
>100 m ³	€ 16.970,00+€ 63,75 per ogni m³ eccedente i primi 100 m³		€ 16.970,00+141,11 per ogni m³ eccedente i primi 100 m³	>100 m ³	€ 67.460,00+554,14 per ogni m³ eccedente i primi 100 m³

TABELLA 3 - Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione (D.Lgs. 121/2020 – Allegato 4)

Codice	Descrizione	Restrizioni
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché' non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Тетта е госсіа	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

I rifiuti elencati nella presente Tabella sono quelli ammissibili in discarica per inerti senza preventiva caratterizzazione come da D.Lgs. 121/2020 – Allegato 4 nel rispetto delle restrizioni ivi indicate compreso il CER 01 04 13 richiamato con la nota (***) alla Tabella 1 del D.M. stesso.

Tra tutti i rifiuti di vetro indicati (101103, 150107, 170202, 191205, 200102) si intendono anche inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(*) Rifiuti contenenti una percentuale bassa di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi |adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con |materiali contenenti sostanze
 pericolose in quantità notevole.
- (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
- (***), Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413.

TABELL	A 3 bis – Rifiuti non pericolosi (inerti o potenzialmente inerti) non combustibili
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
16 01 20	vetro
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$	Si intendono inclusi nella presente Tabella 3 Bis anche tutti i rifiuti non pericolosi elencati nella Tabella 3 ove questi non rispettino le specifiche restrizioni previste dal D.Lgs. 121/2020

Tra tutti i rifiuti di vetro indicati (101112, 160120) si intendono anche inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

I rifiuti elencati nella presente tabella sono stati ritenuti potenzialmente rispondenti alla definizione di "rifiuti inerti" di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2003 e, potranno accedere alle "Garanzie Finanziarie ridotte" solo nel caso in cui i Gestori degli impianti dichiarino, e si impegnino a presentare a richiesta dei soggetti deputati al controllo, la documentazione tecnica e/o analitica che ne attesti il rispetto dei limiti per l'ammissibilità alle discariche per rifiuti inerti.

Tabella 4 - Importi delle garanzie finanziarie per impianti di autodemolizione (3)		
AUTODEMOLITORI	≤ 25 t/giorno	€ 337.299,00
ACTODEMOLITORI	> 25 t/giorno	€ 337.299,00 + € 6.180 per ogni t/giorno eccedente le prime 25 t/giorno

	Tabella 5 - Importi delle	garanzie finanziar	ie per realizzazione di rilevati e ripristini ambientali (R5-R10)
Ī	R5 – R10 (volume)	per ciascun m ³	€ 2,31 (oltre ad un minimo fisso di 5000 € indipendente dal volume)

Tabella 6 - Importi delle garanzie finanziarie per impianti mobili di cui all'Art. 208 comma 15

Le garanzie finanziarie sono stabilite dall'Ente competente a rilasciare il "Nulla osta" alla esecuzione della "campagna" con mezzo mobile.

Per le campagne con mezzi mobili effettuate in Provincia di Savona si applicano gli importi corrispondenti alla volumetria complessiva dei rifiuti per i quali è prevista la "campagna di trattamento" con il mezzo mobile. Detta volumetria, ai fini del calcolo della Garanzia Finanziaria, viene equiparata allo stoccaggio massimo istantaneo secondo gli importi definiti alla precedente Tabella 2.

La garanzia deve avere validità pari al numero di mesi previsti per l'esecuzione della "campagna", aumentati di ulteriori 2 mesi. Se la campagna non termina nel periodo previsto nella comunicazione la garanzia di pari importo deve essere estesa con apposita appendice per tutto il tempo necessario alla conclusione della campagna stessa, aumentato di due mesi. Diversamente il "Nulla osta" rilasciato verrà considerato non efficace.

- (1) Gli importi indicati nelle soprastanti tabelle sono derivati dai pertinenti importi indicati nella DGR 1014 del 03/08/2012, attualizzati al maggio 2020. Gli stessi importi dovranno essere ulteriormente attualizzati al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante la rivalutazione monetaria da calcolarsi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
- (2) è il volume massimo di rifiuti che, in qualsiasi momento l'azienda venga sottoposta a controllo, non deve risultare superato. Nella relazione tecnica lo stoccaggio massimo istantaneo (espresso in m³) deve essere posto in relazione, e deve con questa essere congruente, con la potenzialità dell'impianto (annuale e giornaliera espressa in t/giorno e t/anno) tenendo in considerazione:
 - a. sia la densità prevista per i diversi rifiuti
 - b. che il criterio generale, in base al quale, i rifiuti non possono permanere nell'impianto più di un anno prima di essere smaltiti o recuperati.
 - c. che tra i rifiuti presenti nello stabilimento in deposito massimo istantaneo devono essere conteggiati anche:
 - i) i rifiuti prodotti dalla attività di gestione rifiuti
 - ii) i materiali ottenuti dal trattamento rifiuti in attesa delle certificazioni necessarie per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto
- (3) la potenzialità in tonnellate/giorno ove non espressamente dichiarata viene calcolata mediante la formula PMA/GL dove : PMA = Potenzialità Massima su base Annua espressa in t/anno e GL = Giorni Lavorativi annui i quali, ove non espressamente dichiarati, verranno considerati pari a 220. (t/anno / giorni/anno = t/giorno).

CAPO IV - ALLEGATO B - SCHEMA POLIZZA

ALLEGATO B -1

(da usarsi in caso di piani quinquennali di cui all'art 11 comma 3 lettera b del regolamento)

Spettabile Provincia di Savona Via Sormano 12 17100 Savona

Premesso che:

fidejussione bancaria.

	ditta, con sede legale nel Comune
	di, cod.
	fiscale, è stata autorizzata a realizzare l'impianto e/o ad esercitare l'attività
	di ubicata nel
	comune di
	necessari e/o segnalati nel provvedimento autorizzativo indicare gli estremi catastali : Foglio
	Mappale)
2.	a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei
	provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta
	è tenuta a presentare alla Provincia di Savona in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria
	pari ad €; (in cifre ed in lettere)
3.	con il vigente Regolamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nº 56 del
	18/10/2018 e S.M.I (nel seguito Regolamento della Provincia) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e
	gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie inerenti l'esercizio delle attività di gestione rifiuti
	disciplinate dal D.Lgs. 36/2003 nonché dal D.Lgs. 152/2006

4. che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o

1. Con provvedimento n. del ad oggetto :«

Tutto ciò premesso

	La sottoscritta Agenzia di Credito
	iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n
	oppure
	La sottoscritta Società di Assicurazione (nel
	seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione
	bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con
	provvedimento n del,
	con sede legale Comune di
), nella persona dei suoi legali rappresentanti
Art. 2	fideiussore della Ditta
	La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la Ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Savona a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di: rimozione, smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di qualsiasi danno derivante all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale ivi compreso l'incendio, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.
Art. 3	– Efficacia e durata della garanzia
1.	La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al, secondo
	quanto indicato nel Regolamento della Provincia citato in premessa, con il quale sono stati approvati i

criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso

tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta.

- 2. A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, che garantisca anche inadempienze eventualmente commesse dal contraente in periodo anteriore alla data di stipula della nuova polizza e in ogni caso posteriori alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 1) delle premesse, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società / Banca-Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.
- 3. La Provincia di Savona può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'Art. 2.

Art. 4 – Facoltà di recesso

- 1. Nel caso in cui il Fidejussore intenda recedere dal contratto dovrà trasmettere, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione con la quale comunica il recesso alla Provincia di Savona ed al Contraente. L'efficacia della cessazione della garanzia decorrerà dal 30º giorno successivo alla ricezione dalla Provincia di Savona della comunicazione stessa.
- 2. In tal caso la garanzia rimane efficace, sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta, per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Savona può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria

- 1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla comunicazione del soggetto beneficiario che dispone l'escussione della garanzia e la misura della stessa mediante semplice richiesta scritta, restando inteso che, ai sensi dell'Art. 1944 del codice civile, la Società/Banca Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
- 2. La Società/Banca Agenzia di Credito rinuncia fin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 3. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Aggiornamento ISTAT dell'importo garantito

- 1. Con frequenza biennale, a far data dalla sottoscrizione della presente polizza, l'importo garantito di cui all'Art. 1 verrà rivalutato in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI);
- 2. Il nuovo importo garantito, fermo il resto, verrà trascritto in apposita appendice alla presente polizza che verrà trasmessa in esemplare originale per il Beneficiario a cura del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

- 3. Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca
 Agenzia di Credito è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario .
- 4. Le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza sono soggette alla legge ed alla giurisdizione italiana.

Art. 10 – Prevalenza di clausole

In caso di contrasto tra le clausole previste dagli articoli precedenti e quelle contenute nel foglio "condizioni generali" prevalgono quelle contenute nel presente documento.

•••••	•••••	•••••
Il Contraente	Il Beneficiario	La Società (1)

⁽¹⁾ Gli esemplari della polizza (n. 3 se cartacea e, nel caso di polizza digitale o bancaria, l'unico esemplare) devono essere sottoscritti in originale da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia)

a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore quando l'importo della fideiussione non è superiore a € 5.000;

- b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra i 5.000 ed i 50.000 euro e nel caso di copertura per campagne di frantumazione mediante impianti mobili valgono le seguenti regole:
 - il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera con firma non autenticata ai sensi della legge n. 445/2000. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la Compagnia. La sottoscrizione non necessita di autentica della firma.
 - o, in alternativa,
 - la sottoscrizione della fideiussione viene autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e verifica in capo al medesimo i poteri di impegnare la compagnia;
- c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 50.000 euro, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio, il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la compagnia di assicurazioni.

Solo dopo la verifica di conformità da parte degli uffici, gli esemplari originali per il Contraente e per la Società verranno firmati "per accettazione" dal Beneficiario per essere restituiti al Contraente ed alla Società Garante, mentre verrà trattenuto l'esemplare originale per il Beneficiario.

(2) In caso di trasmissione mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) in luogo della trasmissione cartacea, dovrà essere trasmesso il file che rechi le firme digitali del Contraente e del Rappresentante della Società Garante. Detto file dopo la protocollazione e la verifica della validità delle firme digitali, verrà firmato digitalmente dal Beneficiario e, successivamente, verrà ritrasmesso sia al Contraente che alla Società Garante. L'autentica notarile di cui al punto (1) che attesta i poteri di firma, ove necessaria, dovrà essere comunque presentata.

1. Con provvedimento n. del ad oggetto :«

(da usarsi in caso di costituzione di garanzia finanziaria per tutta la durata dell'autorizzazione + due anni, in una unica soluzione)

Spettabile Provincia di Savona Via Sormano 12 17100 Savona

Premesso che:

	ditta, con sede legale nel Comune
	di, cod.
	fiscale, è stata autorizzata a realizzare l'impianto e/o ad esercitare l'attività
	di ubicata nel
	comune di via (se
	necessari e/o segnalati nel provvedimento autorizzativo indicare gli estremi catastali : Foglio
	Mappale)
2.	a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta
	è tenuta a presentare alla Provincia di Savona in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria
	pari ad €; (in cifre ed in lettere)
3.	con il vigente Regolamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 56 del 18/10/2018 e S.M.I (nel seguito Regolamento della Provincia) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie inerenti l'esercizio delle attività di gestione rifiuti disciplinate dal D.Lgs. 36/2003 nonché dal D.Lgs. 152/2006
4.	che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.
Tutto	ciò premesso
Art. 1	– Costituzione della garanzia
	La sottoscritta Agenzia di Credito
	iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n

oppure

La sottoscritta Società di Assicurazione (nel
seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione
bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con
provvedimento n del,
con sede legale Comune di via
), nella persona dei suoi legali rappresentanti
con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce
fideiussore della Ditta, con
sede legale in Comune di Via, cod.
fiscale, e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della
Provincia di Savona – in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti
1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € (in cifre ed in lettere)

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la Ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Savona a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di: rimozione, smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di qualsiasi danno derivante all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale ivi compreso l'incendio, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

1. La presente garanzia finanziaria ha efficacia per tutta la durata dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento n° del maggiorata di due anni, cioè a partire dalla data odierna sino al, secondo quanto indicato nel Regolamento della Provincia citato in premessa, con il quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia si estinguerà mediante comunicazione della Provincia rilasciata a seguito di apposita istanza presentata dal Contraente e/o dalla Società. A seguito della comunicazione della Provincia avverrà la definitiva liberazione della Società /

Banca - Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

2. La Provincia di Savona può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'Art. 2.,

Art. 4 – Facoltà di recesso

- 1. Nel caso in cui il Fidejussore intenda recedere dal contratto dovrà trasmettere, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione con la quale comunica il recesso alla Provincia di Savona ed al Contraente. L'efficacia della cessazione della garanzia decorrerà dal 30° giorno successivo alla ricezione dalla Provincia di Savona della comunicazione stessa.
- 2. In tal caso la garanzia rimane efficace, sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta, per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Savona può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria

- 1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla comunicazione del soggetto beneficiario che dispone l'escussione della garanzia e la misura della stessa mediante semplice richiesta scritta, restando inteso che, ai sensi dell'Art. 1944 del codice civile, la Società/Banca Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
- 2. La Società/Banca Agenzia di Credito rinuncia fin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 3. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Aggiornamento ISTAT dell'importo garantito

- 1. Con frequenza biennale, a far data dalla sottoscrizione della presente polizza, l'importo garantito di cui all'Art. 1 verrà rivalutato in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI);
- 2. Il nuovo importo garantito, fermo il resto, verrà trascritto in apposita appendice alla presente polizza che verrà trasmessa in esemplare originale per il Beneficiario a cura del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

- Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca
 Agenzia di Credito è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.
- 2. Le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza sono soggette alla legge ed alla giurisdizione italiana.

Art. 10 – Prevalenza di clausole

In caso di contrasto tra le clausole previste dagli articoli precedenti e quelle contenute nel foglio "condizioni generali" prevalgono quelle contenute nel presente documento

Il Contraente	Il Beneficiario	La Società (1)

- (1) Gli esemplari della polizza (n. 3 se cartacea e, nel caso di polizza digitale o bancaria, l'unico esemplare) devono essere sottoscritti in originale da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia)
 - a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore quando l'importo della fideiussione non è superiore a € 5.000;
 - b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra i 5.000 ed i 50.000 euro e nel caso di copertura per campagne di frantumazione mediante impianti mobili valgono le seguenti regole:
 - il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera con firma non autenticata ai sensi della legge n. 445/2000. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la Compagnia. La sottoscrizione non necessita di autentica della firma.
 - o, in alternativa,
 - la sottoscrizione della fideiussione viene autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e verifica in capo al medesimo i poteri di impegnare la compagnia;

c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 50.000 euro, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio, il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la compagnia di assicurazioni.

Solo dopo la verifica di conformità da parte degli uffici, gli esemplari originali per il Contraente e per la Società verranno firmati "per accettazione" dal Beneficiario per essere restituiti al Contraente ed alla Società Garante, mentre verrà trattenuto l'esemplare originale per il Beneficiario.

(2) In caso di trasmissione mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) in luogo della trasmissione cartacea, dovrà essere trasmesso il file che rechi le firme digitali del Contraente e del Rappresentante della Società Garante. Detto file dopo la protocollazione e la verifica della validità delle firme digitali, verrà firmato digitalmente dal Beneficiario e, successivamente, verrà ritrasmesso sia al Contraente che alla Società Garante. L'autentica notarile di cui al punto (1) che attesta i poteri di firma, ove necessaria, dovrà essere comunque presentata.

CAPO IV - ALLEGATO C - Esempi di calcolo di fidejussione

Esempio 1 -----

Impianto di esclusivo stoccaggio di rifiuti inerti (**RI** di cui alla Tabella 3) e rifiuti non pericolosi (**RNP**) – Operazioni R13 e D15. Data di rilascio autorizzazione luglio 2023

Stoccaggio massimo istantaneo $RI = 300 \text{ m}^3 \text{ e } RNP = 1000 \text{ m}^3$

	Importi in € al maggio 2020
RI - Stoccaggio primi 100 m ³	€ 16.970,00
RI - m³ eccedenti i primi 100 = 200 x 63,75 €/m³	€ 12.750,00
RNP - Stoccaggio primi 100 m ³	€ 16.970,00
RNP - m³ eccedenti i primi 100 = 900 x 141,11 €/m³	€ 126.999,00
TOTALE	€ 173.689,00



L'importo deve poi essere "attualizzato" alla data di rilascio autorizzazione (luglio 2023) attraverso l'indice ISTAT (FOI), mediante il coefficiente di rivalutazione monetaria tra maggio 2020 e luglio 2023 utilizzando la funzione messa a disposizione dall'ISTAT e reperibile al sito: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.

L'importo risultante deve essere arrotondato all'euro secondo la regola dell'arrotondamento (i decimali fino a 0,49 si troncano, decimali da 0,50 compreso si arrotondano all'euro superiore)

L'importo ottenuto, con frequenza biennale dalla data di costituzione della garanzia, dovrà essere adeguato all'inflazione con lo stesso metodo.

Esempio 2 -----

Autodemolizione che affianca alla attività di autodemolizione il raggruppamento di rifiuti (R13 e D15) da inviare a successivi impianti di recupero/smaltimento.

Data di rilascio autorizzazione luglio 2023

Attività di autodemolizione per 5.000 t/anno (pari a circa 3000 autovetture). Non vengono indicate le giornate lavorative. Quindi si assumono 220 giorni lavorativi. 5.000 (t/anno) / 220 (giorni lavorativi/anno) = 22,7 t/giorno cioè inferiore a 25 t/giorno.

Quantità di rifiuti gestita annualmente :

Rifiuti NON pericolosi (diversi da quelli derivanti dalla attività di autodemolizione) gestiti all'anno : 2000 tonnellate - Stoccaggio massimo istantaneo di Rifiuti non pericolosi, previsto a progetto, RNP = 320 m³

Rifiuti pericolosi (diversi da quelli derivanti dalla attività di autodemolizione) gestiti all'anno : 1500 tonnellate - Stoccaggio massimo istantaneo di Rifiuti non pericolosi, previsto a progetto, **RP** = **240 m**³

	Importi in € al maggio 2020
Attività di autodemolizione (ivi compresi i rifiuti prodotti dalla medesima attività) di potenzialità inferiore alle 25 t/giorno	€ 337.299,00 +
Attività di raggruppamento di rifiuti NON pericolosi $RNP = 320$ m^3 di stoccaggio massimo istantaneo per i primi $100 \ m^3$ per ogni m^3 eccedente i primi $100 : (320 - 100) \times 141,11$	€ 16.970,00 + € 31.044,20 +
Attività di raggruppamento di rifiuti pericolosi RP = 240 m³ di stoccaggio massimo istantaneo per i primi 100 m³ € 67.460,00 per ogni m³ eccedente i primi 100 : (240 – 100) x 554,14	€ 67.460,00 + € 77.579,60 =

€ 530.352,8	Totale Garanzie Finanziarie
che arrotondati corrispondono a € 530.353,00	



L'importo deve poi essere "attualizzato" alla data di rilascio autorizzazione (luglio 2023) attraverso l'indice ISTAT (FOI), mediante il coefficiente di rivalutazione monetaria tra maggio 2020 e luglio 2023 utilizzando la funzione messa a disposizione dall'ISTAT e reperibile al sito: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.

L'importo risultante deve essere arrotondato all'euro secondo la regola dell'arrotondamento (i decimali fino a 0,49 si troncano, decimali da 0,50 compreso si arrotondano all'euro superiore)

L'importo ottenuto, con frequenza biennale dalla data di costituzione della garanzia, dovrà essere adeguato all'inflazione con lo stesso metodo.

Esempio 3

Impianto di recupero di rifiuti NON pericolosi con produzione di Materie prime seconde (EOW)

Data di rilascio autorizzazione luglio 2023

La potenzialità dell'impianto è pari a 20.000 t/anno

Lo stoccaggio massimo istantaneo, esclusivamente di rifiuti NON pericolosi in ingresso, viene prevista da progetto in 2.000 m³ Il progetto prevede, in relazione agli spazi disponibili ed all'organizzazione aziendale:

- lotti da 200 m³ di materiali in uscita dal processo ed in attesa di analisi/certificazione al fine di stabilire l'EOW, non ancora trasformato in EOW dal punto di vista documentale/amministrativo, provvisoriamente classificati con opportuno codice CER di rifiuto NON pericoloso
- che i rifiuti prodotti durante l'attività, gestiti in regime di deposito temporaneo, siano tutti non pericolosi ed organizzati in stoccaggi i quali, complessivamente, diano luogo ad uno "stoccaggio massimo istantaneo" mai superiore a 400 m³

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie avremo la previsione progettuale massima di 2.600 m³ di rifiuti e di materiali che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto, in stoccaggio massimo istantaneo e, pertanto :

	Importi in € al maggio 2020
Attività di lavorazione/trasformazione di rifiuti NON pericolosi RNP = 2.600 m³ di stoccaggio massimo istantaneo	
per i primi 100 m ³ per ogni m ³ eccedente i primi 100 : (2.600 – 100) x 141,11	€ 16.970,00 + € 352.775,00 =
Totale Garanzie Finanziarie	€ 369.745,00



L'importo deve poi essere "attualizzato" alla data di rilascio autorizzazione (luglio 2023) attraverso l'indice ISTAT (FOI), mediante il coefficiente di rivalutazione monetaria tra maggio 2020 e luglio 2023 utilizzando la funzione messa a disposizione dall'ISTAT e reperibile al sito: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.

L'importo risultante deve essere arrotondato all'euro secondo la regola dell'arrotondamento (i decimali fino a 0,49 si troncano, decimali da 0,50 compreso si arrotondano all'euro superiore)

L'importo ottenuto, con frequenza biennale dalla data di costituzione della garanzia, dovrà essere adeguato all'inflazione con lo stesso metodo.

Esempio 4

Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e rifiuti NON pericolosi con produzione di Materie prime seconde (EOW)

Data di rilascio autorizzazione luglio 2023

La potenzialità dell'impianto è pari a 20.000 t/anno (15.000 t/anno di rifiuti NON pericolosi e 5.000 t/anno di rifiuti pericolosi) Lo stoccaggio massimo istantaneo dei rifiuti in ingresso prevista da progetto è così suddivisa :

- rifiuti NON pericolosi 1.500 m³
- rifiuti pericolosi 500 m³

Il progetto prevede, in relazione agli spazi disponibili ed all'organizzazione aziendale:

- lotti da 100 m³ di materiali in uscita dal processo ed in attesa di analisi/certificazione al fine di stabilire l'EOW, non ancora trasformato in EOW dal punto di vista documentale/amministrativo, provvisoriamente classificati con opportuno codice CER di rifiuto NON pericoloso
- lotti da 100 m³ di materiali in uscita dal processo ed in attesa di analisi/certificazione al fine di stabilire l'EOW, non ancora trasformato in EOW dal punto di vista documentale/amministrativo, provvisoriamente classificati con opportuno codice CER di rifiuto NON pericoloso

Il progetto prevede altresì che, dai processi produttivi svolti nello stabilimento stesso, vengano originati sia **rifiuti pericolosi** che **rifiuti NON pericolosi** i quali saranno gestiti in regime di "deposito temporaneo". Questi rifiuti in relazione agli spazi disponibili ed all'organizzazione aziendale saranno organizzati in stoccaggi i quali, complessivamente, daranno luogo:

- ad uno "stoccaggio massimo istantaneo" mai superiore a 200 m³ di rifiuti pericolosi
- ad uno "stoccaggio massimo istantaneo" mai superiore a 200 m³ di rifiuti NON pericolosi

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie avremo la previsione progettuale massima di 2.600 m³ di rifiuti e di materiali che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto, in "stoccaggio massimo istantaneo".

Di questi 2600 m³ rifiuti e di materiali che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto

- 1800 m³ sono riconducibili a rifiuti NON pericolosi
- 800 m³ sono riconducibili a rifiuti pericolosi

pertanto:

	Importi in € al maggio 2020
Attività di lavorazione/trasformazione di rifiuti NON pericolosi RNP = 1.800 m³ di stoccaggio massimo istantaneo	
per i primi 100 m ³	€ 16.970,00 +
per ogni m ³ eccedente i primi 100 : (1.800 – 100) x 141,11	€ 239.887,00 +
Attività di lavorazione/trasformazione di rifiuti pericolosi (RP) = 800 m ³ di stoccaggio massimo istantaneo	
per i primi 100 m ³	€ 67.460,00 +
per ogni m³ eccedente i primi 100 : (800 – 100) x 554,14	€ 387.898,00 =
Totale Garanzie Finanziarie	€ 712.215,00



L'importo deve poi essere "attualizzato" alla data di rilascio autorizzazione (luglio 2023) attraverso l'indice ISTAT (FOI), mediante il coefficiente di rivalutazione monetaria tra maggio 2020 e luglio 2023 utilizzando la funzione messa a disposizione dall'ISTAT e reperibile al sito: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.

L'importo risultante deve essere arrotondato all'euro secondo la regola dell'arrotondamento (i decimali fino a 0,49 si troncano, decimali da 0,50 compreso si arrotondano all'euro superiore)

L'importo ottenuto, con frequenza biennale dalla data di costituzione della garanzia, dovrà essere adeguato all'inflazione con lo stesso metodo.

Regola generale

(per impianti diversi da Discariche, Autodemolitori ed Attività di formazione rilevati):

- 1. individuare i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che devono essere stoccati in impianto
- 2. Individuare tra i "rifiuti non pericolosi" quelli elencati in Tabella 3 e/o in Tabella 3 bis
- 3. I Gestori degli insediamenti che, oltre al mero stoccaggio, svolgono anche attività di "trasformazione del rifiuto" attraverso specifici impianti/apparecchiature/manipolazioni, dovranno conteggiare anche i volumi previsti a progetto per i materiali in uscita dalla lavorazione:
 - a) che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto (Volumi di stoccaggio previsti in attesa di analisi/certificazioni per la qualifica EOW)
 - b) che mantengono la qualifica di rifiuto. (Volumi di stoccaggio previsto per rifiuti prodotti dalla lavorazioni dei rifiuti e/o che non hanno le caratteristiche per assumere la qualifica di EOW e, quindi, che mantengono la qualifica di rifiuto)
- 4. quantificare in m³ i volumi di stoccaggio massimo istantaneo dei rifiuti in ingresso all'impianto, suddivisi in;
 - a) pericolosi
 - b) non pericolosi diversi da quelli elencati in Tabella 3 e/o Tabella 3 Bis
 - c) elencati in Tabella 3
 - d) elencati in Tabella Bis (Per i rifiuti elencati in Tabella Bis il Gestore dovrà dichiarare nella domanda di autorizzazione che risponderanno alla definizione di "rifiuti inerti" di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2003 e, potranno accedere alle "Garanzie Finanziarie ridotte" solo nel caso in cui il Gestore stesso dichiari, e si impegni a documentare a richiesta dei soggetti deputati al controllo la documentazione tecnica e/o analitica, che attesti il rispetto dei limiti per l'ammissibilità alle discariche per rifiuti inerti.)
- 5. calcolare l'importo delle garanzie finanziarie relative allo "stoccaggio massimo istantaneo" dei diversi tipi di rifiuti che il Gestore attesta non sarà mai superato all'interno dell'insediamento:
 - a) in base al volume massimo previsto a progetto per lo stoccaggio dei materiali in uscita da specifici impianti / apparecchiature / manipolazioni
 - che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto (Volumi di stoccaggio previsti in attesa di analisi/certificazioni per la qualifica EOW)
 - che mantengono la qualifica di rifiuto. (Volumi di stoccaggio previsto per rifiuti prodotti dalla lavorazioni dei rifiuti e/o che non hanno le caratteristiche per assumere la qualifica di EOW e, quindi, che mantengono la qualifica di rifiuto)

ricondotti, in base all'idoneo codice CER, ad una - o più - delle pertinenti categorie di cui ai punti seguenti alle quali andranno rispettivamente sommati ;

- b) in base al volume totale dei rifiuti pericolosi (Importo Stoccaggio Rifiuti Pericolosi : €-SRP)
- c) in base al volume totale dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli elencati in Tabella 3 e/o Tabella 3 Bis (Importo Stoccaggio Rifiuti Non Pericolosi : €-SRNP)
- d) in base al volume totale dei rifiuti non pericolosi elencati in Tabella 3 (Importo Stoccaggio Rifiuti INerti di cui a Tabella 3 : €-SRIN3)
- e) in base al volume totale dei rifiuti non pericolosi elencati in Tabella 3Bis (Importo Stoccaggio Rifiuti Assimilati agli INerti di cui a Tabella 4 : €-SRAIN4)
- 6. La somma degli importi ottenuti in b)+c)+d)+e) costituisce il montante, calcolato al maggio 2020, della Garanzia Finanziaria da prestare in favore della Provincia di Savona

7. per ottenere l'importo definitivo della garanzia finanziaria il montante di cui al punto 6 deve essere attualizzato mediante il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT FOI tra maggio 2020 e il mese dell'anno corrente in cui viene rilasciata l'autorizzazione, mediante la funzione messa a disposizione dall'ISTAT reperibile al sito http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.



Schematicamente

	I Gestori degli insediamenti che, oltre al mero stoccaggio, svolgono anche attività di "trasformazione del rifiuto" 1 attraverso specifici impianti/apparecchiature/manipolazioni, dovranno conteggiare anche i volumi previsti a progetto per i materiali in uscita dalla lavorazione :	a) che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto (Volumi di stoccaggio previsti in attesa di analisi/certificazioni per la qualifica EOW) In base al codice CER "provvisorio" assegnato (pericoloso o non pericoloso), i volumi dovranno essere sommati ai volumi delle pertinenti categorie di cui ai punti seguenti
1		b) rifiuti prodotti che mantengono la qualifica di rifiuto (Volumi di stoccaggio previsto per rifiuti prodotti dalla lavorazioni dei rifiuti e/o che non hanno le caratteristiche per assumere la qualifica di EOW e, quindi, che continuano a mantenere la qualifica di rifiuto) In base al codice CER assegnato (pericoloso o non pericoloso) i volumi dovranno essere sommati ai volumi delle pertinenti categorie di cui ai punti seguenti
		Importo garanzia finanziaria per stoccaggio massimo istantaneo
2	Stoccaggio massimo istantaneo rifiuti pericolosi €-SRP	Calcolo importo garanzia finanziaria per Stoccaggio massimo istantaneo di Rifiuti Pericolosi (somma volumi anche di più CER) €-SRP
3	Stoccaggio massimo istantaneo Rifiuti Non Pericolosi (diversi da quelli di cui alle Tabelle 3 e 4) €-SRNP	Calcolo importo garanzia finanziaria per Stoccaggio massimo istantaneo di Rifiuti Non Pericolosi (somma volumi anche di più CER) €-SRNP
4	Stoccaggio massimo istantaneo Rifiuti INerti di cui alla Tabella 3: €-SRIN3	Calcolo importo garanzia finanziaria per Stoccaggio massimo istantaneo di Rifiuti INerti (somma volumi anche di più CER) €-SRIN3
5	Stoccaggio massimo istantaneo Rifiuti Assimilati agli INerti di cui a Tabella 3bis : €-SRAIN3bis	Calcolo importo garanzia finanziaria per stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi (somma volumi anche di più CER) €-SRAIN3Bis
6	Il montante della garanzia finanziaria sarà dato dalla somma di : €-SRP + €-SRNP + €-SRIN3 + €-SRAIN3Bis	

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO, DISCARICA, STAZIONI DI TRASFERIMENTO PER R.S.U., STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

(Il presente allegato, come da previsione dell'art. 2 comma 3 lettera c, potrà essere soggetto a periodiche revisioni e/o aggiornamenti mediante Determina Dirigenziale, emanata dal Dirigente del Settore competente)

La documentazione progettuale è composta di una parte comune a tutti gli impianti e di alcune parti speciali in relazione alle diverse tipologie di impianti.

La documentazione, le relazioni, gli schemi e le cartografie dovranno essere numerate in successione crescente. Con il progetto sarà presentata una distinta riportante il numero identificativo ed il nome degli allegati.

Parte comune a tutti gli impianti

- 1. Relazione sintetica sull'attività che si intende svolgere e sulle caratteristiche dell'impianto;
- 2. Classificazione dei rifiuti che si intendono gestire utilizzando i codici C.E.R.
- 3. Garanzie prestazionali riferite all'impianto nel suo complesso, anche confrontate con impianti similari;
- 4. Esatta ubicazione impianto su carta tecnica regionale 1:5000 (carta tecnica regionale), con i riferimenti cartografici relativi al reticolo Gauss Boaga, della zona circostante l'insediamento, recante l'indicazione della posizione e dell'altezza degli edifici di civile abitazione nel raggio di 100 metri dal perimetro dell'intervento;
- 5. Carta tecnica regionale 1:25.000 con rappresentazione di un'area di almeno 3 km di raggio intorno all'impianto proposto;
- 6. Indicazione della zona di P.U.C del Comune interessato e delle norme attuative ad esso applicabili, specificando la presenza o meno di titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio degli interventi da realizzare;
- 7. Indicazione dei vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento ivi compresi gli usi civici;
- 8. Indicazione del rapporto del sito con le aree carsiche eventualmente presenti;
- 9. Dichiarazione che il sito non ricade, anche solo parzialmente, all'interno di aree esondabili, instabili o alluvionali, comprese le fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18/05/1989 n° 183;
- 10. Qualora gli interventi previsti ricadano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1947/1939, deve essere presentata la documentazione riferita allo Studio Organico di Insieme dell'intervento i seguenti profili:
 - a) interferenze con le visuali panoramiche e impatto con i valori paesaggistici
 - b) connessioni con l'intorno immediato

Lo studio deve contenere:

- relazione tecnica contenente la valutazione dell'intervento riferita all'incidenza spaziale e territoriale sul paesaggio
- o dati di base necessari per una lettura oggettiva del paesaggio nelle sue diverse componenti topografiche, geologiche, idrologiche, botaniche, etc.
- descrizione dei punti di visuale privilegiati che consenta la lettura del paesaggio allo stato attuale ed in proiezione considerando la modificazione dovuta all'introduzione della nuova opera

- descrizione delle soluzioni progettuali previste per l'attuazione dell'intervento proposto, ivi
 comprese le infrastrutture di cantiere sia fisse che provvisorie con descrizioni dei materiali e
 delle modalità esecutive relative alle parti esterne ed eventuali strade di accesso all'impianto
 necessarie all'esercizio dell'attività con quantificazione dei movimenti di terra necessari, dei
 materiali da impiegarsi nella pavimentazione e delle eventuali opere d'arte previste
- o descrizione delle tecniche di realizzazione dell'impianto proposto
- la descrizione delle componenti dell'ambiente con precisi riferimenti ad acqua, vegetazione, paesaggio potenzialmente soggette a subire effetti del progetto sia riferite alla fase di cantieri che di esercizio
- la descrizione, con riferimento alle scelte progettuali, dei dispositivi di prevenzione, eliminazione, recupero o minimizzazione delle alterazioni all'ambiente con fissazione di modalità e fasi di esecuzione che consentono il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di riequilibrio ambientale, con la scelta delle migliori tecniche disponibili
- estratto cartografico relativo agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale dell'area in oggetto.
- 1. Documentazione relativa alle emissioni in atmosfera comprendente:
 - a. Studi compiuti per l'individuazione degli interventi o degli impianti di abbattimento
 - b. Caratteristiche degli impianti abbattimento previsti
 - c. Dati sulle singole emissioni . (caratteristiche geometriche, fluodinamiche, chimico-fisiche, concentrazione e flussi di massa degli inquinanti previsti in emissione, richiami alle caratteristiche tossicologiche degli inquinati stessi, metodi di campionamento ed analisi per gli inquinanti emessi ecc.)
 - d. Punti di campionamento;
 - e. Modelli di dispersione che valutino l'impatto al suolo delle ricadute degli inquinati emessi con riferimento anche alla componente "odore";
- 1. Documentazione relativa agli scarichi acque reflue (di processo, percolati, acque di dilavamento)
 - a. tipo di scarico/scarichi
 - b. sistemi fognari di regimazione delle diverse acque reflue (di processo , di dilavamento, percolati, civili)
 - c. inquinanti previsti in emissione
 - d. sistemi di depurazione
 - e. pozzetti di campionamento
 - f. punto/i di scarico identificati da coordinate Gauss-Boaga
 - g. corpo recettore
- 1. Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un "Tecnico competente" in acustica;
- 2. Piano di conduzione dell'impianto (tempi e modalità di utilizzo, manutenzione);
- 3. Computo metrico estimativo delle opere da realizzare nel complesso e, se del caso, in lotti successivi tra loro funzionali;
- 4. Documentazione atta a dimostrare la fattibilità finanziaria relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto;
- 5. Pronuncia di compatibilità ambientale nei casi previsti;
- 6. Copia della notifica e del rapporto di sicurezza nei casi previsti;

- 7. Documentazione relativa ai Sistemi Antincendio ed alle modalità gestionali previste per prevenire e limitare il pericolo di incendio con particolare riferimento : alla tipologia, alla quantità ed alle modalità di stoccaggio dei rifiuti gestiti e degli eventuali EOW ottenuti;
- 8. Tempi di realizzazione delle opere indicando inizio e fine lavori;

La mancanza di uno o più degli elementi elencati deve essere espressamente indicata e motivata.

Inoltre, occorre uno studio climatologico comprendente:

- 9. grado di ventosità e caratteristiche anemometriche indicanti la distribuzione percentuale della intensità in funzione delle direzioni. Tali dati devono essere ricavati da stazioni di rilevamento tali che risultino significativi anche per le zone in esame;
- 10. distribuzione delle precipitazione medie annue (secondo le curve isoiete della Regione o del Servizio Idrografico) in un intorno di almeno 20 km dall'impianto.

2) Seconda parte

TRATTAMENTO

- 1. Relazione tecnica dettagliata con l'indicazione dei processi tecnologici, sistemi, impianti e mezzi tecnici di trattamento presi in considerazione e descrizione dei criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte;
- 2. Disegni dell'impianto con la localizzazione delle attrezzature in scala adeguata;
- 3. Caratteristiche tecniche dei componenti dell'impianto con la definizione delle specifiche tecniche dei materiali che ciascuna attrezzatura può trattare (pH, viscosità, presenza di solidi in un fluido, pezzatura dei materiali, limite dii infiammabilità ecc.);
- 4. Schema dell'impianto con individuazione delle posizioni e della logica di funzionamento di sensori e strumentazione di controllo;
- 5. Descrizione di ogni sistema di trattamento, con relativo schema di processo indicante le modalità di svolgimento delle operazioni, comprese quelle dell'eventuale preparazione dei rifiuti, alimentazione e conduzione dell'impianto, scarico dei materiali di risulta nonché messa in sicurezza ovvero bonifica dell'impianto o delle sue parti per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione;
- 6. Descrizione delle caratteristiche costruttive e del funzionamento di ciascuna fase dell'impianto e dei mezzi tecnici prescelti, indicando:
 - a. la potenzialità nominale ed effettiva per ciascuna fase dell'impianto (massa/tempo in adeguata unità di misura); numero di ore giornaliere di funzionamento (se discontinuo precisare il numero e la durata dei cicli/giorno);
 - b. il sistema di alimentazione dei rifiuti all'impianto;
 - c. le caratteristiche quali-quantitative degli eventuali additivi utilizzati nel trattamento specificando il rapporto in cui essi vengono mescolati ai rifiuti;
 - d. i sistemi di captazione, raccolta, trattamento e le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti liquidi e dei residui solidi;
 - e. le quantità e le caratteristiche fisiche del prodotto finale risultante da ogni partita di rifiuti trattata e possibilità di utilizzo del prodotto medesimo in funzione delle prove di cessione.
 - f. Identificazione delle aree destinate a stoccare i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto quantificando altresì il volume previsto in "stoccaggio massimo istantaneo" suddiviso tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 - g. Identificazione delle aree destinate a stoccare i materiali derivati dalla eventuale attività di produzione di materie prime-seconde in attesa delle certificazioni/analisi che attestino la cessazione della qualifica di rifiuti (EOW), quantificando altresì il volume previsto in "stoccaggio massimo istantaneo" suddiviso tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi in relazione alla classifica provvisoria dei materiali stessi che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto..

- 1. Dati relativi alle emissioni in atmosfera fornendo la documentazione indicata al n°11 della parte comune a tutti gli impianti;
- 2. Descrizione delle misure previste per contenere il rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente connessi alle attività di trattamento:
 - a. descrivere gli interventi da adottarsi in caso di spandimenti dei rifiuti che possano avvenire durante il loro trattamento;
 - b. segnalare le cautele da seguirsi nel corso delle operazioni di trattamento dei rifiuti e di bonifica nel caso di eventuali spandimenti dei medesimi;
 - c. allegare cartografie e particolari progettuali dei bacini di contenimento dei prodotti in uscita dell'impianto di trattamento, con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali con cui detti bacini sono costruiti.

Allegare progetti ed elaborati tecnici e grafici riguardanti gli impianti ed i mezzi tecnologici dei quali è previsto l'utilizzo nelle varie fasi di trattamento e gli schemi delle eventuali attrezzature accessorie.

Eventuale piano di sistemazione e recupero delle aree interessate.

3) Terza parte

DISCARICHE

La documentazione progettuale per le discariche deve soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

In ogni caso – ferma restando la presentazione dei Piani : di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario – dovrà essere prodotta almeno :

- Relazione Generale
- Relazione Geologica ed Idrogeologica
- Relazione Paesaggistica
- Relazione idraulica
- Verifiche di stabilità
- Relazione sulle opere ingegneristiche e di presidio ambientale

Tutti corredati di elaborati grafici esplicativi in adeguata scala (corografie, piante, prospetti, sezioni, fotomontaggi, rete captazione percolato e biogas, particolari costruttivi, catastali ecc.)

I diversi elaborati, grafici e testuali, dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati nelle specifiche discipline.